



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

ORDINANZA N. 5 anno 2022

**Misure di controllo e prevenzione della Peste Suina Africana**

*Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2014 n.225 che attribuisce al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale il potere di ordinanza per prevenire il rischio di diffusione di malattie degli animali in territorio e verso i territori circostanti della Repubblica Italiana;*

*considerate le misure di prevenzione adottate nei territori limitrofi per contrastare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA);*

*vista la nota del Direttore del Dipartimento Prevenzione f.f. con protocollo 367/DSP-V2/2022 del 24/01/2022 avente per oggetto "Peste Suina Africana, linee di indirizzo e misure di precauzione";*

*visto il Regolamento Veterinario di Igiene emanato con Decreto 4 ottobre 1984 n. 87, relativo alle misure di contrasto alle malattie trasmissibili degli animali, e successive modifiche;*

*vista la Legge 12 aprile 2007, n. 52 relativa alle competenze dell'Osservatorio della Fauna Selvatica;*

*visto il Decreto Delegato 29 giugno 2012 n.70 relativo all'igiene dei prodotti alimentari;*

*visti gli accordi vigenti in materia veterinaria tra la Repubblica di San Marino, l'Unione Europea e la Repubblica Italiana;*

*considerato che la diffusione della Peste Suina Africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo nazionale ed internazionale;*

*ritenuto necessario ed urgente adottare misure atte a prevenire la diffusione della malattia in territorio e verso i territori regionali confinanti della Repubblica Italiana, nonché tenuto conto dell'analisi del rischio;*

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

emette la seguente ORDINANZA

**Art 1**

*(Finalità e definizioni)*

1. La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia animale che può colpire sia il maiale domestico sia il cinghiale (appartenenti alla stessa specie, *Sus scrofa*) e rappresenta pertanto un importante pericolo sanitario per le popolazioni di suini selvatici e domestici, a causa delle caratteristiche di alta contagiosità e mortalità. L'infezione è in grado di infliggere ingenti danni economici diretti alle produzioni suinicole, a cui si devono sommare i danni indiretti legati alle limitazioni commerciali dei prodotti derivati.
2. La presente Ordinanza è adottata al fine di ridurre il rischio di contagio e trasmissione della PSA negli allevamenti, in ambito domestico e selvatico.

**Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente ordinanza stabilisce misure, obblighi e divieti necessari al contrasto della PSA nell'ambito delle aziende che praticano l'allevamento di suini, dei privati che li allevano per consumo domestico, di chi svolge la pratica della caccia al cinghiale e di chi gestisce la fauna selvatica.

**Art.3**

*(Misure di controllo)*

1. Sull'intero territorio nazionale sammarinese si applicano le seguenti misure:
  - a. il piano di gestione della popolazione di suini selvatici deve essere aggiornato, da parte dell'Osservatorio della Fauna Selvatica, almeno ogni tre mesi con prima scadenza 31 maggio 2022; nell'aggiornamento si deve tenere conto della collocazione di San Marino rispetto alla zona di sorveglianza italiana e della normativa venatoria vigente;
  - b. divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi inclusi nelle aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

- c. divieto di movimentazione di suini in ingresso a scopo di ingrasso senza il preventivo nulla osta da parte del Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare che lo rilascerà a condizione che il responsabile dell'allevamento di suini, anche a scopo familiare per autoconsumo, invii richiesta di nulla osta almeno dieci giorni prima della data di introduzione dell'animale e rispetti i requisiti di cui all'articolo 4;
- d. divieto di movimentazione in uscita dei suini allevati se non a scopo macellazione che dovrà avvenire solo all'interno del territorio sammarinese presso il Mattatoio Pubblico ovvero presso la struttura ove vengono detenuti i suini a scopo familiare laddove consentito;
- e. divieto di importazione dalle zone infette, definite con apposito elenco pubblicato dal Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, di prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, privi di etichetta con bollo sanitario ovale;
- f. obbligo di smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi, non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici o ai cinghiali e non lasciarli in aree ad essi facilmente accessibili salvo quanto previsto dalle indicazioni per la gestione dell'umido nella raccolta differenziata;
- g. obbligo di informare tempestivamente il Servizio Veterinario del ritrovamento di una carcassa di cinghiale.

2. Il Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare garantisce il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati morti nella Repubblica di San Marino e il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio.

**Art. 4**

*(Criteri di biosicurezza per gli allevatori)*

- 1. Il responsabile dell'allevamento di suini, anche a scopo familiare per autoconsumo, deve adottare i seguenti criteri minimi di biosicurezza:
  - a. divieto di somministrazione all'animale di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari;
  - b. adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

- c. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con cinghiali;
  - d. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
  - e. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento quali: opportuna disinfezione, cambio di indumenti e calzature in entrata e in uscita dal locale di stabulazione;
  - f. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti;
  - g. divieto di contatto con suini allevati nelle 48 ore successive alle attività di caccia;
  - h. obbligo di documentare ogni ingresso di persone e veicoli all'interno della zona di stabulazione in apposito registro tenuto dal responsabile dell'allevamento;
  - i. obbligo di richiedere il controllo veterinario del Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare in ogni macellazione a domicilio;
  - j. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione;
  - k. obbligo di adeguare i locali di stabulazione affinché sia impedito l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani) al loro interno;
  - l. obbligo di predisporre sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso del locale di stabulazione;
  - m. obbligo di recinzione degli allevamenti tramite strutture che garantiscano l'effettiva separazione con la fauna selvatica a vita libera;
  - n. obbligo di notificare tempestivamente al Servizio Veterinario sintomi riferibili alla PSA e episodi di mortalità anomala negli animali allevati.
2. La verifica del rispetto dei livelli di biosicurezza degli allevamenti spetta al Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare. In caso di riscontro di non conformità il Dipartimento Prevenzione, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescriverà modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse.

**Art.5**

*(Ulteriori misure di precauzione e raccomandazioni per la caccia al cinghiale)*

1. Si emettono inoltre le seguenti misure di maggiore attenzione durante le attività di caccia al cinghiale in forma di selezione autorizzata o in forma di girata e in braccata;



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

- a. obbligo di pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l'area di caccia
  - b. eviscerare i cinghiali abbattuti solo nella struttura di macellazione di Gualdicciolo gestita dalla Federazione Caccia Sammarinese;
  - c. evitare i contatti con maiali domestici, dopo aver cacciato, per almeno 48 ore;
  - d. per i cacciatori che siano anche allevatori e/o detentori di suini, rispettare le norme di biosicurezza, in particolare il cambio di abbigliamento e calzature quando si entra o si lascia l'area di stabulazione e scongiurare i contatti anche indiretti con cinghiali o maiali di altri allevamenti;
  - e. è fatto obbligo avvertire il Veterinario in servizio di reperibilità prima dell'inizio delle operazioni di eviscerazione di un cinghiale al fine di sottoporre l'animale a visita post-mortem.
2. Il Servizio Veterinario della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare testerà, a scopo di monitoraggio, una percentuale adeguata di capi abbattuti nell'ambito della caccia al cinghiale, pertanto, in base ai diversi livelli di rischio individuati, la sierosorveglianza si effettua anche sulla popolazione cacciata nel corso della stagione venatoria.

**Art.6**

*(Disposizioni finali)*

1. La presente ordinanza può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di eventuali determinazioni della Commissione Europea.
2. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione e sino al 31 dicembre 2022.

**Il Segretario di Stato**

*Roberto Ciavatta*

